

**REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione ⁽²⁾ non prevede scadenze annuali per la presentazione allo Stato membro dei programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità.
- (2) Tenuto conto, da un lato, della richiesta di alcuni Stati membri e, dall'altro, dell'opportunità di armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2879/2000 con quelle del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽³⁾, risulta necessario fissare le scadenze per la presentazione allo Stato membro di nuovi programmi di azione da parte di tali organizzazioni e uniformare le condizioni relative alla costituzione della cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
- (3) Per rispettare il principio della parità di trattamento degli operatori, è opportuno che la modifica relativa alla cauzione sia applicabile a partire dal 1° ottobre 2003.
- (4) Ai fini della certezza del diritto occorre precisare che i programmi proposti devono rispettare integralmente la normativa comunitaria relativa ai prodotti in questione e alla loro commercializzazione.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2879/2000.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato nella riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2702/1999, lo Stato membro interessato, in seguito all'invito a presentare proposte, riceve entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati. I programmi devono rispettare la normativa comunitaria relativa ai prodotti in questione e alla loro commercializzazione nonché il capitolato d'onere contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione diffuso a tale scopo dagli Stati membri interessati.»
- 2) All'articolo 11, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo annuo del finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri interessati a garanzia della corretta esecuzione del contratto. La cauzione è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/2003 (GU L 74 del 20.3.2003, pag. 4).